



# TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

## PRESIDENZA

### CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO m PUBBLICA UTILITA' AI SENSI:  
DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;

DEL DECRETO MISTERIALE 26 MARZO 2001, ART.2;

DELL'ART. 165 DEL CODICE PENALE;

DEL CODICE DELLA STRADA, ARTT. 186 E 187 D.LGS 30/04/1992 N° 285 E SUCCESSIVE  
MODIFICHE;

DELL'ART. 73 CONIMA 5 BIS E 5 TER D.P.R. 9/10/1990 N.°309;

DELL'art. 168-BIS CODICE PENALE

DEL DECRETO MINISTERIALE 8 GIUGNO 2015 N. 88

#### Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità; che ai sensi dell'art. 165 del codice penale, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività; che a norma del Codice della strada, artt. 186 e 187, all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità; che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma I lett. G), del D.L. 30 dicembre

2005, n. 272 prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

che l'art.73 comma tre inserito dall'art.3, comma 5 della legge 9 agosto 2013,prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della detentiva e pecuniaria nella ipotesi di reato diverso da quelli di cui comma 5 dell'art.73 D.P.R. n. 309/90; che Part 224 bis del D.Lgs n. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato della legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione

delle norme del codice, il Giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità; che il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione; che l'art. 168-bis del Codice Penale e 464-bis e ss. del Codice Procedura Penale, introdotti dalla legge 28 aprile 2014 n. 67, prevedono che il Giudice può con ordinanza concedere all'imputato la sospensione del procedimento con messa alla prova, subordinata, tra l'altro, alla prestazione di lavoro di pubblica utilità- consistente in una prestazione non retribuita da svolgere presso lo stato, regione, le provincie, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni si assistenza sociale, sanitaria e volontariato — facente parte del programma di trattamento elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna; che il Ministro della Giustizia con Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88, in ottemperanza dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità ai sensi della messa alla prova per imputati adulti, secondo quanto contenuto nel terzo comma dell'art. 168 bis del c.p.

Che L'associazione di Volontariato "Noi per gli altri" di Sardara, di seguito per brevità dominata l'Associazione, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto del Ministero della Giustizia (UIEPE), con sede in Cagliari, in Via Peretti n. I/A tel. 070/53721 — e mail uepe.cagliari@giustizia.it, che ha favorito i contatti tra Tribunale di Cagliari e gli Enti e Associazioni interessati al lavoro di pubblica utilità, secondo la normativa vigente sovrintende all'esecuzione della sanzione o della prestazione facente parte del programma di trattamento;

Tutto ciò premesso tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dottor Angelo Leuzzi, Presidente Vicario del Tribunale di Cagliari, giusta delega di cui in premessa e l'associazione sopra indicata, nella persona legale rappresentante pro-tempore Elvio Aru si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1**

L'associazione consente che i condannati da parte dei Tribunali, dei Giudici di Pace, nonché delle Corti d'Appello, alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme in premessa ovvero gli imputati nei cui confronti è stata concessa la sospensione del procedimento con messa alla prova subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro non retribuita in favore della collettività. L'associazione, che opera nel settore di Volontariato e che ha sede in Sardara, Vico Fontana Nuova, n. 2 tel. 070/9385055 cell. 3402380346 e mail anoiperqialtri@hotmail.it pec. noiperqialtrisardara@pec.sardegna-solidale.it specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale e dell'art. 168bis c.p. Citati in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- ogni attività di lavoro di pubblica utilità connessa alla professionalità degli interessi e alle finalità dell'associazione.

Precisa inoltre che l'Associazione svolge attività in tutti i periodi dell'anno.

#### **Art.2**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna ovvero nell'ordinanza di concessione della sospensione del procedimento con messa alla prova, nella quali il Giudice, a noma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo e degli articoli 168- bis C.D. e 464- bis e SS.C.D.O.. indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

#### **Art. 3**